



COMUNE DI SACILE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE (D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 , art. 52)

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 25.2.1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione in materia.

2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune .

ART. 2 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE.

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe di fornitura di beni e per le prestazioni di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 3 REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE.

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

ART. 4 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE.

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che sia raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni della legge.

4. Il versamento minimo eseguibile per ogni tributo comunale è di 3,00 € per le riscossioni volontarie, mentre per le riscossioni tramite ruolo l'importo minimo è quello previsto dalla normativa vigente. La compensazione di un tributo dovuto con quanto a credito o rimborso per lo stesso è ammessa solo nell'ambito dello stesso tributo e comunque solo per le riscossioni volontarie.

5. Qualora fatti o circostanze come lavori o calamità comportino disagi di ricettività a operatori economici e pubblici esercizi, i tributi possono essere ridotti secondo un indice che stabilisca il disagio stesso. Il Funzionario responsabile dei Tributi, acquisita una relazione tecnica dell'Ufficio dei Lavori Pubblici che stabilisca le zone, nonché il periodo e la gravità del disagio espressa mediante un parametro o indice, determina i tributi interessati, le categorie di contribuenti, la percentuale di riduzione e la durata della stessa.

6. Il riconoscimento di agevolazioni o riduzioni viene fatto su presentazione di idonea documentazione o di autocertificazione.

ART. 5 FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE.

1. La Giunta Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una

delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24, 25, 26, 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.22, comma 3, lettera e), della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza .

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2, debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

ART. 6 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE.

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Responsabili dei singoli servizi ai quali le stesse risultano affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

2. Il Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Lo stesso, inoltre, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate anche quando il servizio sia affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART. 7 ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO.

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

3. In particolare il Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il Responsabile, quando non sussistano prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria), prima di emettere il provvedimento sanzionatorio può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del PEG, ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ART. 8 ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI.

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'ufficio competente potrà essere altresì istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione il Comune dovrà comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti attraverso la forma di pubblicità che riterrà opportuna.

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

ART. 9 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI.

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei Responsabili all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola il rapporto tra il Comune e il concessionario.

ART. 10 SANZIONI ED INTERESSI.

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 23.12.1997, sono graduate con delibera adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza di regolamento e del provvedimento deliberativo della Giunta Comunale si applicano le aliquote minime previste dai suddetti Decreti Legislativi.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Responsabile di cui all'articolo 6.

4. A norma dell'art. 13 della Legge 133/99 gli interessi applicabili per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono definiti nelle stesse misure previste per le imposte erariali e precisamente:

- a) 3% semestrale (6% annuale) nel periodo dall'01.01.94 al 31.12.96;
- b) 2,5% semestrale (5% annuale) dal 01.01.1997;

I tassi così definiti si ritengono applicabili ai procedimenti di riscossione per la liquidazione ed accertamento nonché di rimborso dell'imposta comunale sugli immobili riferiti all'anno di imposta 1994 e seguenti. Per i provvedimenti di liquidazione, accertamento e rimborso relativi all'anno 1993, compresi quelli ancora da emettere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a calcolarsi gli interessi previgenti (7% semestrale da 01.07.98 in poi). Per i provvedimenti di liquidazione e rimborso già eseguiti, gli interessi calcolati s'intendono confermati.

5. Nel rispetto dell'art. 13 comma 3 della L. 133/99, la misura del tasso di interesse da applicare per la riscossione ed il rimborso dell'I.C.I. per gli anni successivi a quello attualmente in corso, è pari a quella stabilita per le imposte erariali.

ART. 11 TUTELA GIUDIZIARIA.

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso in materia di entrate tributarie, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il Sindaco o suo delegato è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune o il concessionario deve essere assistito da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, l'incarico sarà affidato con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 12 FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA.

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 25.02.1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite bollettino di conto corrente postale e accrediti elettronici.

ART. 13 FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA.

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel Regio Decreto 14.04.1910, n. 639, o con le procedure previste con il Decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n.602 modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988, n. 43.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Responsabile esprima idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. E' attribuita al Responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo n.446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del Regio Decreto 14.04.1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n.602 modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile o al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dall'Ufficio Tributi e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. E' stabilito in 32.000 £ il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

ART. 14 AUTOTUTELA.

1. Il Comune con provvedimento del Responsabile del Servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Responsabile procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

ART. 15 ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con Decreto Legislativo 19.06.1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'articolo 50 della Legge 27.12.1997, n. 449.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è abrogata ogni disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti di legge.

- Approvato con deliberazione del C.C. n. 112 del 21.12.1999
- Approvato dal CO.RE.CO. con modifiche Prot. 21348 del 3.4.2000
- Integrato con comma 4 all'art. 4 con deliberazione del C.C. n. 29 del 23.4.2007
- Integrato con comma 5 e 6 all'art. 4 con deliberazione del C.C. n. 10 del 17.2.2009